

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premesso che:

la questione degli alloggi della difesa si trascina ormai da anni senza che si sia giunti ad una equa soluzione né per gli utenti né tantomeno per la valorizzazione del patrimonio demaniale della difesa;

la questione, oltre ad essere stata affrontata in Parlamento con varie proposte di legge mai portate a termine, è stata successivamente inserita nelle leggi finanziarie per gli anni 1994 e 1995 (legge 24 dicembre 1993, n. 537, e legge 28 dicembre 1994, n. 724);

le norme della legge finanziaria per il 1994 - in particolare - dovevano rappresentare un primo passo verso la soluzione del problema casa e andare incontro sia alle aspettative degli utenti sia a quelle della difesa;

nello spirito del legislatore si sarebbe dovuto: *a)* allontanare il pericolo degli sfratti, passando gli stessi alloggi, con l'applicazione dell'equo canone, dal regime di concessione a quello di locazione; *b)* introdurre la possibilità del riscatto in maniera ampia (come la legge 24 dicembre 1993, n. 560, approvata contestualmente alla legge finanziaria per il 1994 prevede per gli utenti degli altri dicasteri: Iacp, Inps, Inail, Inpdap, Poste, Ferrovie, Monopoli ed anche Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Guardie forestali, Polizia penitenziaria); *c)* assicurare più utili alle casse dello Stato (peraltro senza pregiudicare le necessità della difesa, alla quale resterebbero gli alloggi di servizio strettamente connessi all'incarico (ASI), al fine di soddisfare le esigenze di comando e di rappresentanza; *d)* incentivare l'edilizia pubblica; con l'introito delle vendite si possono infatti costruire altri alloggi, in relazione alla ridislocazione delle forze ar-

mate sul territorio nazionale e, di conseguenza, creare nuovi posti di lavoro ed attività per molte imprese edilizie in crisi; *e)* trasformare questi beni, oggi improduttivi, in risorse, prevedendo cioè la vendita acquistando altri immobili. Pertanto, il principio è quello di far ruotare gli appartamenti ponendoli in vendita, anziché far ruotare il personale sfrattandolo periodicamente; *f)* ringiovanire e ridislocare, secondo necessità, gli immobili della difesa;

i vari decreti ministeriali, peraltro emanati con ritardo, non hanno sortito effetti positivi. In particolare, quello concernente l'applicazione del nuovo canone (occupazione di alloggio senza titolo) ha reintrodotto il pericolo dello sfratto e rappresenta una aperta e palese violazione della volontà del legislatore sul vero significato delle nuove norme (articolo 9, legge n. 537 del 1993 e legge n. 560 del 1993), che invece sono finalizzate a modificare e innovare la politica gestionale del patrimonio dello Stato, legalizzando la posizione dell'utente proprio con l'introduzione dell'equo canone, come previsto dalla legge sulla locazione degli immobili urbani (legge n. 392 del 1978);

l'amministrazione della difesa sta procedendo in modo disorganico, confuso e non rispettoso del dettato legislativo, al piano di recupero degli alloggi ed alla applicazione dei nuovi canoni, con pesanti addebiti per le famiglie, in quanto si chiedono gli arretrati dal 1° gennaio 1995;

impegna il Governo:

ad intervenire nelle sedi opportune affinché gli strumenti applicativi della legge siano ricondotti al loro vero significato sociale e, soprattutto, affinché una nuova normativa ponga la parola fine alla quotidiana precarietà cui sono soggette migliaia di famiglie del personale militare e civile della difesa;

a sospendere altresì ogni iniziativa di sfratto dagli alloggi Asi e Ast, in attesa che si proceda ad una revisione della materia attraverso la predisposizione di una legge

organica che « completi » il processo avviato dalle leggi finanziarie sopra indicate;

a sospendere la richiesta di pagamento delle somme arretrate sui canoni, in considerazione delle sospensive concesse in materia dai tribunali amministrativi cui si sono rivolti centinaia di utenti.

(7-00016)

« Gasparri, Alboni ».

La XII Commissione,

premessi che:

nel mese di luglio 1985 il giovane Claudio Ferrante di Montesilvano (PE), sofferente di sclerosi multipla, recatosi presso il centro Inrca di Poggio Secco (FI), ebbe qui un grave infortunio in quanto nel bar interno all'ospedale gli fu somministrata soda caustica al posto di una bibita;

ciò arrecò gravissimi danni immediati e permanenti (perforazione gastrica, gastrectomia, causticazioni esofagee e conseguente stenosi, ecc.), che richiedono ancora, a distanza di oltre dieci anni, interventi mensili di dilatazione esofagea presso l'ospedale di Padova, ove il giovane deve recarsi affrontando un lungo viaggio, anche economicamente oneroso dovendo egli essere accompagnato;

a seguito di ciò, malgrado reiterati tentativi, il giovane non è riuscito ad ottenere alcun risarcimento dall'Inrca, che fino ad ora non è addivenuta ad alcuna composizione, anche se, con diverse delibere, aveva richiesto al Ministero della sanità l'autorizzazione a risarcire il danno;

lo stesso Governo italiano, attraverso reiterate affermazioni a mezzo stampa ed atti ufficiali del Ministro *pro tempore*, si era impegnato a fare in modo che il caso fosse risolto compensando il danno al giovane che, tra l'altro, ne ha urgente bisogno, dovendo mensilmente affrontare ingenti spese per andarsi a curare;

a seguito di ciò nella XII legislatura, la XII Commissione (Affari sociali), in data 14 settembre 1994, ha approvato all'unanimità una risoluzione in cui si richiedeva

al Governo di intervenire per risolvere il problema invitando l'Inrca a risarcire il giovane;

successivamente, visto che il Governo non si era attivato adeguatamente a dar corso a quanto richiesto nella risoluzione, è stata presentata un'interrogazione in Commissione (n. 5-01123 del 10 maggio 1995), in cui si chiedeva conto al Governo della mancata transazione tra l'Inrca ed il giovane Claudio Ferrante, che il Governo stesso aveva sollecitato promuovendo un apposito incontro presso il Ministero della sanità;

a tale interrogazione, il Governo rispondeva in data 14 maggio 1995 dicendo che l'accordo era stato bloccato dal Tesoro, attraverso una lettera del Ragioniere generale dello Stato, che sosteneva che non era possibile risarcire il giovane in quanto il bar entro la clinica di Poggio Secco era affidato in gestione a privati, per cui solo questi ultimi erano responsabili dei danni agli avventori;

questo dato era già stato, evidentemente, valutato dalla Commissione parlamentare e dal Governo stesso i quali avevano ritenuto che: 1) non è possibile, nel momento in cui una struttura ospedaliera di diritto pubblico decide di dare in appalto a privati un servizio, che essa si scarichi completamente di ogni responsabilità, senza verificare, tra l'altro, che il privato appaltatore sia almeno assicurato contro i danni a terzi; 2) nel momento in cui si decide una transazione si dà per scontato che ciascuna delle parti rinunci a qualcosa, onde evitare di attendere l'esito del giudizio e la sentenza definitiva, e, quindi, non si vede perché non si possa stipulare un accordo, specie in presenza di un caso drammatico come quello in oggetto;

impegna il Governo

ad approvare immediatamente la transazione a suo tempo proposta di rappresentanti legali del giovane Claudio Ferrante e dall'Inrca e di cui il Ministero della sanità si era fatto promotore e mediatore, onde risarcire almeno parzialmente il giovane

per i gravi danni subiti e consentirgli almeno di potersi continuare a curare adeguatamente.

(7-00017) « Saia, Pistone, Conti, Lumia, Caccavari, Gramazio, Val-

piana, Maura Cossutta, Calderoli, Bolognesi, Polenta, Nardini, Pozza Tasca, Giacco, Massidda, Guidi, Carlesi, Porcu ».